

Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per l'integrazione e il sostegno degli iscritti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) – disabilità – altri bisogni educativi speciali (BES)

Titolo I – Oggetto e finalità

Art. 1 – Finalità

1. L'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito Link) garantisce nello svolgimento delle proprie attività istituzionali il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali (di seguito DSA/BES), al fine di assicurare l'esercizio del fondamentale diritto allo studio e favorire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia dell'individuo e di promuoverne la cittadinanza attiva e la piena inclusione nella società.
2. Le principali azioni di Ateneo mirano a promuovere le attività e i servizi che favoriscano le migliori condizioni possibili di frequenza, studio e valutazione degli iscritti con disabilità e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA/BES) e la loro piena inclusione nella vita universitaria.

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento ha quali presupposti:
 - a) la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992;
 - b) la Legge n. 17 del 28 gennaio 1999;
 - c) la Legge 9 gennaio 2004, n.4;
 - d) la Legge n. 18 del 3 marzo 2009;
 - e) la Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
 - f) il Decreto Ministeriale 12 Luglio 2011 n. 5669 "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento";
 - g) lo Statuto e i Regolamenti dell'Ateneo.

Art. 3 – Destinatari/e degli interventi

1. Hanno diritto a usufruire dei servizi e degli interventi disciplinati dal presente Regolamento, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'Università, gli iscritti a un corso di studio della Link intendendo per tali anche coloro che partecipino a prove di accesso/ammissione ai corsi di studio che siano in possesso delle certificazioni di cui al successivo art. 4.
2. Al fine di poter accedere ai servizi e alle misure di supporto forniti dall'Università l'iscritto con disabilità e con DSA/BES è tenuto a produrre idonea documentazione medica in corso di validità.

Art. 4 – Certificazioni

1. Le certificazioni valide ai fini dell'accesso ai servizi e ai sostegni disciplinati dal presente Regolamento sono:
 - a) certificazione di invalidità con indicazione della percentuale di invalidità ovvero, per i casi previsti dalla norma, il solo tipo di invalidità;
 - b) certificazione di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi (vedi comunicazione INPS n° 13007 dell'11/05/2011);
 - c) certificazione di DSA e BES rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso, articolata e chiara, riportante il riferimento ai codici nosografici e alla dicitura esplicita del DSA/BES della Lettura e/o della Scrittura e/o del Calcolo (in conformità alle indicazioni della L.

170/2010, della Consensus Conference, Cc-ISS-2011, e successive integrazioni, e di quanto previsto dalla Conferenza Stato Regioni 2012 come recepita dalle singole Regioni).

2. Per fruire dei servizi ad hoc, in relazione alla tipologia di disabilità, disturbo o inabilità, l'iscritto dovrà fornire una o più certificazioni tra quelle elencate ai punti precedenti, tenendo conto della data di fine validità delle suddette che deve essere riportata obbligatoriamente.

Titolo II – Servizi e supporto

Art. 5 – Orientamento in entrata, in itinere e in uscita ai corsi di studio.

1. Link assicura agli iscritti con disabilità e DSA/BES un servizio personalizzato di orientamento al fine di garantire un efficace ed efficiente percorso di studi nonché di favorire la scelta dell'indirizzo di studi più adeguato e di contrastare la dispersione e gli abbandoni in itinere.
2. Link si impegna inoltre a fornire uno specifico supporto di orientamento nel momento della transizione al mondo del lavoro.

Art. 6 – Servizio di mediazione con i docenti/strutture didattiche

1. Oltre agli iscritti in possesso della certificazione di cui all'articolo 4, possono fruire del servizio di mediazione con i docenti/strutture didattiche per le prove di ammissione e/o lo svolgimento di esami/verifiche di profitto, affinché siano adottate forme di flessibilità (metodologica, strumentale, organizzativa) praticabili senza oneri economici per l'Ateneo anche coloro che:
 - a) necessitano di supporto dovuto a disabilità temporanee certificate;
 - b) siano in attesa di certificazione INPS, nelle more del suo ottenimento;
 - c) siano senza certificazione INPS, ma in possesso di documentazione medica attestante patologie acute o croniche.

Art. 7 – Tutorato

1. La Commissione di cui all'articolo 11 può individuare, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di tutorato alla pari, seguendo criteri di personalizzazione ed in base a una attenta analisi dei bisogni formativi specifici, destinati ad aumentare l'autonomia e l'inclusione dell'iscritto nel suo percorso di studi. I servizi di tutorato possono riguardare l'accompagnamento nelle attività legate all'apprendimento, il sostegno allo studio individuale nonché il supporto alla comunicazione.
2. Per svolgere il servizio di tutorato l'Università può ricorrere a contratti per iscritti part-time, ai progetti di servizio civile e a convenzioni con enti pubblici o privati che operano a livello territoriale.

Art. 8 – Strumenti compensativi e misure dispensative

1. La Commissione di cui all'articolo 11 può prevedere strumenti compensativi e misure dispensative che devono essere valutati in modo personalizzato, anche in relazione alle specificità delle singole discipline e alle finalità dei corsi di studio. Tali strumenti possono essere individuati sia durante l'attività didattica che durante lo svolgimento delle prove di verifica e di valutazione. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative possono essere individuati tra quelli previste nelle Linee guida MIUR attuative della legge 170/2010.

TITOLO III – Iscritti con disabilità/DSA/BES

Art. 9 – Servizio per gli iscritti con disabilità

1. Il Servizio per gli iscritti con disabilità:
 - a) effettua un primo colloquio conoscitivo, anche a distanza, per effettuare l'analisi dei bisogni;
 - b) verifica le certificazioni presentate;

- c) crea una scheda servizi personalizzata per ogni utente preso in carico contenente gli strumenti compensativi, le misure dispensative, i percorsi di potenziamento delle abilità accademiche nonché le indicazioni per l'adattamento della didattica e per le verifiche di profitto.
2. Una volta immatricolata, per fruire dei servizi erogati dall'Ateneo, la persona con disabilità deve dichiarare l'esenzione per legge 104/92 e attivare il Servizio per iscritti con disabilità.
 3. L'attivazione si effettua inviando, dal proprio indirizzo di posta elettronica di ateneo, una e-mail all'indirizzo didatticainclusiva@unilink.it con allegati:
 - a) Richiesta di attivazione compilata e firmata;
 - b) Copia della certificazione posseduta ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
 - c) Copia di Informativa sottoscritta ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) per l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati.
 4. In caso di invio da un indirizzo di posta elettronica non istituzionale è necessario allegare anche la copia di un documento di identità in corso di validità.
 5. L'attivazione del Servizio consente di:
 - a) comunicare le proprie esigenze;
 - b) ottenere informazioni inerenti a tutti i servizi offerti dall'Ateneo per le persone con disabilità;
 - c) richiedere i servizi e/o gli ausili disponibili.

Titolo IV – Struttura organizzativa

Art. 10 – Delegato del Rettore per l'integrazione ed il sostegno degli iscritti con disabilità e DSA/BES

1. Il Delegato del Rettore per iscritti con disabilità e DSA/BES (di seguito Delegato/a), nominato con provvedimento rettorale, svolge le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative atte a garantire l'effettiva realizzazione dell'inclusione ed integrazione degli iscritti con disabilità e DSA/BES.
2. In particolare compete al Delegato:
 - a) presiedere la Commissione per l'integrazione e il sostegno agli iscritti con disabilità o con DSA/BES coordinandone le attività;
 - b) promuovere la sensibilizzazione in tema di disabilità e DSA/BES all'interno dell'Università;
 - c) monitorare l'efficacia delle azioni realizzate, anche al fine di garantire l'assicurazione della qualità dei servizi offerti, e sottoporre annualmente al Rettore una relazione sulle attività svolte;
 - d) in caso di motivata necessità ed urgenza assumere decisioni di competenza della Commissione di cui alla lettera a) che dovranno essere successivamente comunicate alla medesima.

Art. 11 – Commissione per l'integrazione ed il sostegno degli iscritti con disabilità e con DSA/BES

1. La Link, allo scopo di garantire l'integrazione e il sostegno degli iscritti, si avvale del supporto della Commissione per l'integrazione ed il sostegno degli iscritti con disabilità e con DSA/BES (di seguito nominata Commissione).
2. La Commissione, nominata con Decreto Direttoriale, è composta da:
 - a) il delegato del Rettore per le tematiche di genere e DSA/BES, che assume le funzioni di presidente;
 - b) tre rappresentanti del personale docente;
 - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
3. La Commissione dura in carica tre anni.
4. La Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) supporta il Delegato e gli Uffici competenti nella valutazione delle certificazioni e individua gli specifici interventi da realizzare sulla base delle necessità degli iscritti con disabilità e con DSA/BES;
 - b) stabilisce le modalità per la valutazione e il monitoraggio dei servizi erogati agli iscritti con disabilità, DSA/ BES;
 - c) esamina casi o situazioni particolarmente complesse che richiedono specifici approfondimenti;

- d) approva le proposte in merito alle iniziative da intraprendere per favorire la realizzazione delle finalità del Regolamento di Ateneo;
- e) promuove azioni di sensibilizzazione all'interno dell'Ateneo, attraverso la formazione del corpo docente e del personale tecnico-amministrativo rispetto alle vigenti norme in materia di disabilità, DSA/ BES in ambito universitario;
- f) promuove azioni di formazione per i docenti rispetto al tema della didattica inclusiva;
- g) propone la pianificazione e l'utilizzo delle risorse economiche rese disponibili dall'Università e delle risorse ministeriali, nonché di eventuali finanziamenti ottenuti da altri enti pubblici o privati destinati alla disabilità e/o a DSA/BES.

5. La Commissione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente, ovvero almeno 1/3 dei suoi componenti, lo richiama. Le riunioni della Commissione sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale che viene sottoscritto unicamente dal Presidente e dal componente della Commissione che svolge le funzioni di segretario della riunione.

Art. 12 – Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme dell'Unione Europea, statali, regionali e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.